GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — GIOVEDÌ 28 LUGLIO — NUM. 176

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richiesta di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti delli 2, 5, 9, 12, 16 e 30 giugno, 3 e 7 luglio 1892:

A commendatore:

Vivanet cav. Francesco, maggior generale in posizione di servizio ausiliario collocato a riposo.

A cavaliere:

Feroldi nob. Giorgio, tenente colonnello di fanteria, collocato a riposo.

Seletti cav. Felice, maggiore nell'arma di cavalleria, collocato a riposo ed inscritto nella riserva.

Tamagno cav. Francesco, capitano nell'arma del genio, id.

Brosca cav. Gaetano, maggiore medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Torti cav. Massimiliano, capitano di fanteria, id. id.

De Genova di Pettinengo cav. Ottavio, id. id.

Serrati cav. Giovanni, maggiore medico in servizio ausiliario, collocato a riposo.

Levanti cav. Carlo, id. id. id.

Stevano cav. Alfonso, capitano di fanteria, id.

Taverna cav. Bandolino, id. id.

Ibba cav. Pietro, maggiore nell'arma di fanteria, id.

Oddino cav. Gio. Batt., capitano id. id.

Alferazzi cav. Bernardo, id. di artiglieria, id.

Coller cav. Salvatore, id. di fanteria, id.

Muccio cav. Carlo, id. id. id.

Losio cav. Luigi, maggiore, id. id.

Carro cav. Luigi, capitano, id. id.

Niccoli cav. Olinto, id. id., id.

Pasquero cav. Michele, id. id. id.

Tornotti cav. Felice, id. id. id.

Monari cav. Flavio, maggiore contabile, id. id.

Monformoso cav. Giovanni, capitano di fanteria, id. id.

Sacco cav. Angelo, id. id. id.

Giannitrapani cav. Domenico, maggiore medico id. id.

Zampieri cav. Francesco, capitano di fanteria id. id.

Ferrari-Gino cav. Giacomo, id. id. id.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 16 e 30 giugno, 3 e 7 luglio 1892:

A commendatore:

Miglior cav. Luigi, colonnello medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo
Vascellari cav. Gio. Batt., colonnello commissario, id. id.
Ranuzzi conte Pietro, colonnello ispettore dei depositi allevamento cavalli, id. id.

Ad uffiziale:

Prato cav. Domenico, maggiore medico, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Scamarone cav. Giuseppe, tenente colonnello contabile, id. id.
Fiorani cav. Francesco, tenente colonnello di fanteria, id. id.
Bergalli cav Carlo, id. id.
Vandone cav. Gio. Battista, id. id.
Guccerelli cav. Luigi, id. id.
Careno cav. Luigi, id. id.
Tinozzi cav. Giacomo, maggiore contabile, id. id.

A cavaliere:

Picinelli Francesco, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.
Coli Carlo, id. id. id.
Corda Quirico, id. id. id.
Tazzini Alberico, id. id. id.
Balladore Fulvio, maggiore commissario, id. id.
Palmieri Giovanni, capitano di fanteria, id. id.
Gioroli Serafino, id. id.
Dell'Isola Pasquale, id. id.
Bertini Alamanno, id. id.
Trombone Cesare, id. id.
Volpi Adolfo, id. id.
Negro Eraldo, id. id.
Menegoni Gaspare, id. id.
Guala Carlo, id. id.
Franceschi Domenico, id. id.
Arpini Luigi, id. id.
Medici Tornaquinci Guido, id. id.
Doneddu Lorenzo, id. id.
Giordano Federico, id. id.
Rizzo Leonardo, id. id.
Galioni Giovanni Battista, id. id.
De Benedetti Angelo, id. id.
Amadasi Virginio, id. id.
Tosonotti Luigi, capitano contabile, id. id.
Spiotto Carmine, id. id.
Gottardi Cesare, id. id.
Zanchi Giuseppe, id. id.
Alberi Enrico, id id.
Cattaneo Luigi, id. id.
Gianella Ignazio, id. id.
Duret Giuseppe, id. id.
Gottardi Ettore, id. id.
Pesce Francesco, id id.
Venturi Americo, id. id.
Vittorelli Domenico, id. id.
Beliocchio Carlo, id id.
Pelicelli Uberto, id. id.
Forte Angelo, id. id.
Barone Stefano, id. commissario, id. id.
D'Antona Giuseppe, id. medico, id. id.
De Angelis Edoardo, id. di fanteria, id. id.
Orrù Giuseppe, id. id.
Bianchi Enrico, id. id.
Andrina Agostino, id. id.
De Agazio Tommaso, id. id.
Leradio Virgilio, id. id.
Criscione Giov. Battista, id. id.
Chiodini Giovanni, id. id.
Sugana Gaetano, id. id.
Piccaluga Giuseppe, id. id.
Giordano Giuseppe, capitano veterinario, id. id.
Patrucco Giuseppe, id. id.
Ceva Angelo, id. id.
Fabbri Giovanni Battista, id. commissario, id. id.
Gemelli Giosuè, id. di fanteria, id. id.
Rizzi Luigi, id. id.
Caliari Carlo, tenente contabile, id. id.
Negri Giovanni, id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 353 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Volendo estendere l'uso dell'accurata filtrazione dei mosti e dei vini, per agevolarne il trasporto, come per assicurarne la conservazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto un concorso internazionale di filtri per mosti e vini, che si terrà nel corrente anno in Avellino;

Art. 2.

I premi stabiliti per questo concorso sono i seguenti:

a) Un diploma d'onore ed acquisto per parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di quattro filtri del sistema, che riporterà il 1° premio;

b) una medaglia d'oro ed acquisto per parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di due filtri del sistema, che riporterà il 2° premio;

c) Quattro medaglie d'argento.

Art. 3.

Con decreto ministeriale saranno specificate le norme, che regolano il presente concorso ed il conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 359 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 62 del Regolamento per le R. Scuole superiori di medicina veterinaria, approvato col Nostro decreto del 29 gennaio 1891 n. 120, pel quale lo studente deve ogni anno prendere l'esame sulle materie obbligatorie a cui è iscritto al fine di ottenere il passaggio al corso superiore;

Considerando che questa disposizione non trova riscontro nelle disposizioni relative agli esami, vigenti per le Università del Regno;

Ritenuta la convenienza di uniformare le norme che regolano gli esami nelle Scuole di medicina veterinaria a quelle vigenti per le Università;

Sentito il Consiglio Superiore d'Istruzione Pubblica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All' art. 62 del Regolamento per le Scuole superiori di medicina veterinaria, approvato col Nostro decreto del 29 gennaio 1891 n. 120, è sostituito il seguente:

« Art. 62. — Lo studente ha l'obbligo di prendere l'esame speciale sopra tutte le materie obbligatorie. Se la materia è ripartita in più anni, l'esame sarà dato, di regola, alla fine della trattazione di essa ed avrà una durata proporzionata al tempo dell' insegnamento, quindi almeno di trenta minuti.

« Per quelle materie però la cui trattazione duri più di un anno, ma le cui singole parti possono considerarsi come distinti corpi di dottrina, l'esame, su parere conforme del Consiglio dei professori, potrà essere dato alla fine di ciascun anno.

« Chi non ha l'attestato di diligenza, firmato da tutti i professori, non può essere ammesso agli esami ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto: *Il Guardasigilli* BONACCI.

Il Numero **360** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Poste ed i Telegrafi e per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo amministrativo, stipulato fra l'Amministrazione delle Poste del Regno d'Italia e quella della Colonia britannica della Nuova Galles del Sud, firmato a Roma l'11 giugno 1891 e a Sydney il 29 marzo 1892, per introdurre un regolare cambio di vaglia postali fra i due paesi.

Art. 2.

L'accordo suddetto avrà effetto dal 1° ottobre 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

FINOCCHIARO-APRILE.
B. BRIN.

Visto, *il Guardasigilli*: BONACCI.

ACCORDO PEL CAMBIO DEI VAGLIA POSTALI

fra l' Italia e la Colonia della Nuova Galles del Sud

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi del Regno d'Italia, ed il Postmaster General della Colonia Britannica della Nuova Galles del Sud, nell' intento di rendere possibile, fra i due paesi, l'invio diretto di somme di denaro a mezzo di vaglia postali, si sono convenuti di quanto appresso:

Art. I.

La trasmissione di somme di danaro potrà effettuarsi, per mezzo di vaglia postali, tanto dall' Italia per la Colonia della Nuova Galles del Sud, quanto dalla Colonia della Nuova Galles del Sud per l'Italia.

La somma massima per ciascun vaglia da spedirsi dall' Italia è fissata a 501 lire italiane e a 20 lire sterline per ciascun vaglia da spedirsi dalla Colonia della Nuova Galles del Sud.

Art. II.

Le somme convertite in vaglia postali sono garantite ai mittenti, finchè non siano state pagate colle norme stabilite dai regolamenti del paese pagatore.

Le somme incassate da ambedue le Amministrazioni per l'emissione di vaglia il cui importo non sia stato reclamato dagli aventi diritto nel tempo determinato dalle leggi dei rispettivi paesi, sono definitivamente devolute all'Amministrazione che abbia emesso i primitivi titoli, (vedere art. XX, capoverso 3°).

Art. III.

Ciascuna Amministrazione sarà in facoltà di autorizzare la cessione per girata dei vaglia su essa tratti dalla Amministrazione corrispondente.

Art. IV.

Ciascuna Amministrazione avrà pure facoltà di regolare la tassa per la spedizione dei vaglia postali che saranno rilasciati dai suoi uffizi.

Qualora venisse riconosciuto che i vaglia possano essere adoperati da speculatori, o da altre persone, in Italia o nella Colonia della Nuova Galles del Sud, per l'invio di grandi somme di denaro, l'Amministrazione italiana, o quella della Nuova Galles del Sud, secondo il caso, potranno aumentare la tassa.

Il prodotto della tassa apparterrà all'Amministrazione mittente, ma l'Amministrazione italiana pagherà all'Amministrazione della Colonia della Nuova Galles del Sud, il 1/2 dell'uno per cento sul valore dei vaglia emessi in Italia sulla Nuova Galles del Sud, e l'Amministrazione della Nuova Galles del Sud effettuerà lo stesso pagamento all'Amministrazione italiana per i vaglia emessi nella Nuova Galles del Sud sull' Italia.

Art. V.

L'unità di moneta in Italia è la lira, che si divide in cento centesimi. La lira equivale al franco, moneta francese.

Nella Colonia della Nuova Galles del Sud, l'unità di moneta è la lira sterlina, che si riparte in 20 scellini, ognuno dei quali si suddivide in 12 denari (*pence*).

Il ragguaglio fra le due monete sarà fatto giusta il corso del cambio, che viene stabilito in ragione di italiane lire 25 e centesimi 20 per una sterlina.

In questa operazione non sarà tenuto conto delle frazioni di denaro (*penny*), nè di quelle di diecine di centesimi.

Art. VI.

I pagamenti saranno eseguiti in moneta d'oro del paese di destinazione o nel più stretto suo equivalente. Per essi saranno osservate, nel resto, le norme in vigore presso ciascuna delle due Amministrazioni.

Art. VII.

L'Amministrazione italiana farà conoscere all'Amministrazione della Colonia della Nuova Galles del Sud gli uffizi che intende autorizzare al cambio. E le stesse notizie saranno fornite dall'Amministrazione della Colonia della Nuova Galles del Sud a quella italiana.

Art. VIII.

Per l'emissione d'ogni vaglia, il richiedente dovrà indicare il nome

e cognome od almeno l'iniziale di uno dei nomi del destinatario o della destinataria, e inoltre, di questa, o di quello, indicherà il preciso indirizzo, oppure dovrà determinare il nome della Ditta o Società destinataria, quando un vaglia abbia ad essere diretto ad uno di tali enti.

Eguali indicazioni dovranno essere date per il mittente.

Art. IX.

I vaglia emessi in Italia per la Colonia della Nuova Galles del Sud, saranno spediti, dagli uffizi mittenti, alla direzione delle poste di Napoli, la quale, per un siffatto servizio, funzionerà come uffizio di cambio.

E l'uffizio di Napoli ne annunzierà l'emissione a quello corrispondente stabilito a Sydney, mediante un elenco simile all'allegato *A*, che gli spedirà una volta la settimana, colla partenza del piroscafo che fa il servizio postale.

Sicchè i vaglia italiani emessi rimarranno alla stessa Amministrazione italiana.

Su ciascuno elenco l'importo dei singoli vaglia, come dalle relative colonne, sarà notato nelle due diverse monete. Così nella moneta italiana, depositata dal mittente, e per la quale ogni titolo sarà stato emesso dall'uffizio di origine, e nella moneta inglese, da pagarsi agli aventi diritto, secondo la conversione che verrà operata dall'uffizio di Napoli.

In calce poi a ciascun elenco saranno addizionati, nelle due diverse monete, gli importi dei vaglia descrittivi, quando più d'uno ve ne figuri.

Del resto, simili elenchi saranno spediti dall'uffizio di Napoli a quello della Colonia della Nuova Galles del Sud in doppio esemplare, ambedue bollati e firmati dallo impiegato esattore, ed in piego raccomandato. Su uno dei due esemplari, sulla seconda copia, sarà scritta la parola « duplicato ».

Anche quando non abbia vaglia da annunziare, detto uffizio di Napoli spedirà al corrispondente uffizio di Sydney, nei giorni stabiliti, l'elenco in parola, negativo, e sempre in doppio esemplare.

Art. X.

Ogni elenco sarà distinto con un numero d'ordine, il quale incomincierà dall'uno pel primo elenco spedito nel mese di gennaio di ciascun anno, e progredirà regolarmente fino all'ultimo elenco spedito in dicembre.

I vaglia vi saranno pure designati, nella 1ª colonna, sotto un numero progressivo, detto *internazionale;* ma questo numero non avrà continuazione annuale. Bensì incomincierà dall'uno in ciascun mese, pel primo vaglia descritto su cotali elenchi, e continuerà regolarmente, per tutto lo stesso mese, per ricominciare quindi dall'uno pel primo vaglia descritto sugli elenchi del mese successivo.

I quali elenchi tutti, oltre a recare, a suo luogo, le indicazioni di cui nel precedente e nel presente articolo, saranno, insomma, redatti in conformità delle intestazioni delle altre singole colonne.

Art. XI.

L'uffizio di cambio di Sydney, al ricevere di ogni elenco dall'uffizio di Napoli, e riconosciuti che ne abbia in regola i due esemplari, e fra loro concordanti, col primo ordinario ne rinvierà uno, cioè il duplicato, allo stesso uffizio di Napoli, dopo munitolo però della sua accettazione. Riterrà presso di sè l'esemplare originale, e se vi siano dei vaglia descritti, per ognuno di essi rilascierà un nuovo vaglia sul modello all'uopo stabilito dall'Amministrazione della Nuova Galles del Sud.

Questo nuovo vaglia lo rilascierà per l'importo dovuto in moneta inglese, secondo le indicazioni dell'elenco, e poscia lo invierà, giusta il di lui indirizzo, al destinatario, sicchè possa presentarlo all'uffizio postale di destino per riscuoterne il montare.

Art. XII.

I vaglia della Colonia della Nuova Galles del Sud per l'Italia, recheranno l'importo designato in moneta inglese e saranno consegnati ai mittenti, che, a loro spese, li faranno pervenire ai destinatari. Ad ogni vaglia corrisponderà un avviso. Così gli avvisi dei vaglia della Colonia della Nuova Galles del Sud per l'Italia saranno raccolti dall'uffizio di cambio di Sydney, il quale, colla scorta di essi, descriverà appunto i corrispondenti vaglia su elenchi simili al modello *A bis*, annesso al presente accordo.

Quindi invierà gli elenchi stessi, insieme cogli avvisi, ed in piego raccomandato, all'uffizio italiano di cambio.

Questi elenchi saranno pure redatti in doppio esemplare, e saranno spediti al rammentato uffizio di Napoli, del pari una volta la settimana, nel giorno di partenza del piroscafo postale; perciò anche negativi, quando non si abbiano vaglia da descrivere.

Per la loro compilazione, sia quanto al numero d'ordine, sia quanto al numero *internazionale*, sia ancora quanto alle altre indicazioni da segnarvisi ed alle diverse formalità da compiersi, si osserveranno del resto, ed in tutto, le stesse norme tracciate per la compilazione degli elenchi di Napoli per Sydney; ond'è che, per ogni vaglia descrittovi, l'importo sarà eziandio designato nelle due diverse monete: nella inglese, depositata dal mittente, e nella italiana, da pagarsi agli aventi diritto, giusta la conversione fatta dall'uffizio di cambio di Sydney.

Art. XIII.

L'uffizio di cambio di Napoli, trovati in regola i due esemplari di ciascun elenco ricevuto, rimanderà esso pure all'uffizio di cambio corrispondente l'esemplare duplicato; munito della sua accettazione, e riterrà l'originale con gli avvisi.

Questi indicheranno, nella parte anteriore, l'importo in moneta inglese; ma a loro tergo, appostovi un suo bollo speciale, l'uffizio di Napoli noterà la somma corrispondente in moneta italiana desumendola dall'apposita colonna degli elenchi, e poi li invierà ciascuno al proprio uffizio di destinazione.

Quindi è che il pagamento di vaglia della Nuova Galles del Sud, da eseguirsi per le somme in moneta italiana designate a tergo degli avvisi, non potrà ottenersi finchè questi non saranno giunti a destino.

Art. XIV.

Quando un qualche elenco sia trovato in alcuna parte irregolare, l'uffizio di cambio ricevente chiederà oppportune spiegazioni all'uffizio di cambio speditore, il quale le darà senza ritardo; e frattanto, finchè non sia giunta la risposta, potrà essere sospeso ogni provvedimento circa i vaglia per le scritturazioni dei quali gli errori siano stati riscontrati. Rilevandosi delle inesattezze sugli elenchi della Nuova Galles del Sud, l'uffizio di cambio di Napoli, se del caso, rinvierà allo uffizio di cambio di Sydney, per le occorrenti verificazioni, anche gli avvisi dei vaglia a proposito dei quali le inesattezze siano appunto state rilevate.

Se trattasi tuttavia di irregolarità che l'uffizio di cambio ricevente possa rettificare, esso farà, con inchiostro rosso, le necessarie correzioni sui due esemplari dell'elenco irregolare, o su uno di essi, se non fossero ambedue errati, e darà, su quanto avrà operato, all'uffizio di cambio speditore le informazioni dalla circostanza richieste.

Qualora un qualche elenco non arrivasse all'uffizio di cambio destinatario, questo ne avvertirà quello speditore, che si affretterà a spedirgliene uno duplicato, sempre, naturalmente in doppio esemplare.

Se l'elenco perduto fosse della Nuova Galles del Sud, l'uffizio di cambio di Sydney, col duplicato di esso, spedirà pure, all'uffizio di cambio di Napoli, dei duplicati degli avvisi relativi ai vaglia che vi sieno descritti.

Art. XV.

Qualora i pagamenti non potessero essere eseguiti per i seguenti motivi:

1° indicazioni inesatte circa il nome e cognome dei destinatari;

2° indicazioni inesatte circa l'indirizzo dei destinatari medesimi per vaglia originari italiani;

3° mancanza di avvisi di vaglia della Nuova Galles del Sud non descritti sugli elenchi dell'uffizio di cambio di Sydney, ed i quali avvisi non siano perciò stati trasmessi all'uffizio di cambio di Napoli;

4° eccedenza nell'importo di qualche vaglia oltre il limite stabilito.

L'Amministrazione centrale del paese di destino farà presso quella

del paese di origine le pratiche necessarie onde gli aventi diritto abbiano a riscuotere il loro danaro.

Similmente qualunque reclamo o richiesta venga fatta dagli interessati per vaglia dell'uno sull'altro paese, sarà oggetto di carteggio fra le due Amministrazioni centrali, quando ne sia il caso.

Art. XVI.

I vaglia della Nuova Galles del Sud smarriti o distrutti durante il tempo della loro validità (art. XIX), a richiesta dei destinatari o dei mittenti, saranno duplicati a cura dell'Amministrazione italiana; semprechè, ben inteso, risultino inscritti sugli elenchi da essa ricevuti. Gli avvisi di vaglia della Nuova Galles del Sud, regolarmente pervenuti all'ufizio di cambio italiano, e che per qualche circostanza vengano smarriti in Italia, saranno pure duplicati, finchè validi, a cura dell'Amministrazione italiana.

I titoli emessi dall'Amministrazione della Colonia della Nuova Galles del Sud in cambio di vaglia provenienti dall'Italia, ed i quali s'ensi smarriti o sieno stati distrutti durante il tempo della loro validità, saranno duplicati, a richiesta dei destinatari o dei mittenti, per opera della stessa Amministrazione della Nuova Galles del Sud.

Art. XVII.

I vaglia pagati rimarranno alle Amministrazioni pagatrici.

Art. XVIII.

Perchè un vaglia possa essere rimborsato nel paese di origine al mittente, l'Amministrazione centrale del paese che lo abbia emesso dovrà chiederne l'autorizzazione all'Amministrazione centrale dell'altro paese; la quale ultima Amministrazione non darà tale autorizzazione, se non dopo di essersi bene accertata che il vaglia di cui trattasi non fu veramente pagato, e dopo di aver preso le necessarie misure perchè dai suoi ufizi non possa più essere pagato in seguito.

Pei vaglia della Colonia della Nuova Galles del Sud, dei quali sia autorizzato il rimborso ai mittenti, l'Amministrazione centrale italiana nel dare una tale autorizzazione all'Amministrazione centrale della Nuova Galles del Sud, le trasmetterà i relativi avvisi.

Art. XIX.

I vaglia da cambiarsi fra l'Italia e la Colonia della Nuova Galles del Sud, saranno validi pel corso di dodici mesi oltre quello in cui furono emessi.

Art. XX.

I vaglia non pagati nel periodo di tempo di cui nel precedente articolo saranno descritti, dalle Amministrazioni centrali dei rispettivi paesi di destinazione, su elenchi simili agli uniti modelli segnati colle lettere *B* e *B bis*.

Così su di un elenco simile al modello *B*, l'Amministrazione centrale italiana descriverà di mano in mano che occorra i vaglia della Nuova Galles del Sud scaduti e non pagati, inviando quindi l'elenco stesso, in una cogli avvisi dei titoli appunto descrittivi, all'Amministrazione centrale della Nuova Galles del Sud. E quest'ultima Amministrazione invierà a quella centrale italiana un elenco simile al modello *B bis*, con descrittivi i vaglia italiani scaduti e non pagati.

L'elenco dei vaglia scaduti e non pagati dovrà essere inviato sempre in ogni mese dall'una all'altra Amministrazione centrale, a cominciare dal quindicesimo mese dopo che il servizio avrà principiato a funzionare; epperò sarà spedito anche se negativo.

Ciascuna Amministrazione centrale, ricevuto dall'altra l'elenco dei vaglia del proprio paese scaduti e non pagati, e quando effettivamente ne rechi alcuno descritto, sarà in facoltà di provvedere spontaneamente pel rimborso al mittente, o, no, come crederà. Così è che se non venga preso alcun spontaneo provvedimento, le somme non reclamate e non rimborsate cadranno, a suo tempo, sotto la prescrizione di cui nel capoverso dell'art. II.

Art. XXI.

In ogni mese ciascuna delle due Amministrazioni centrali compilerà un conto speciale, in doppio esemplare, in cui saranno riepilogati i titoli degli elenchi del mese precedente, ricevuti dal proprio ufizio di cambio.

I due esemplari dovranno vicendevolmente spedirsi dall'Amministrazione che li redige all'altra corrispondente.

Essi saranno compilati mercè modelli simili a quelli uniti al presente accordo e segnati colle lettere *C* e *C bis*, dei quali il primo servirà per l'Amministrazione italiana, e l'altro per quella della Nuova Galles del Sud.

Art. XXII.

Sul conto speciale dell'Amministrazione italiana, come appare dal modello, i totali degli elenchi della Nuova Galles del Sud vi si noteranno pel loro valore in moneta italiana; e sul conto speciale dell'Amministrazione della Nuova Galles del Sud i totali degli elenchi italiani vi saranno invece inscritti pel loro valore in moneta inglese.

Il totale generale di quest'ultimo conto dovrà però essere convertito in moneta italiana, al tasso e giusta le norme di cui all'art. V; ed il risultato della conversione si noterà nell'apposito spazio.

La somma così ottenuta in moneta italiana sarà quella che verrà portata a credito dell'Amministrazione della Nuova Galles del Sud sul conto generale mensile (vedi art. XXIII).

Ognuna delle due Amministrazioni centrali, ricevuto dall'altra il conto speciale mensile, ed esaminatolo e trovatolo esatto, ne riterrà un esemplare, e ritornerà l'altro, munito della sua accettazione, all'Amministrazione speditrice.

Art. XXIII.

Per ogni mese, l'Amministrazione italiana compilerà un conto generale del servizio fra i due Paesi.

Questo conto sarà redatto sulla base delle somme in moneta italiana e nel seguente modo.

A credito di ciascuna Amministrazione saranno portati:

1° I risultati del conto speciale mensile dalla medesima compilato e concernente i vaglia che su essa vennero tratti.

2° Un diritto di commissione (art. IV) in ragione del 1|2 dell'uno per cento sul totale generale del conto speciale mensile di cui nel precedente paragrafo;

3° L'importo dei vaglia emessi dalla stessa Amministrazione e dei quali, nel corso del mese cui il conto generale si riferisce, sia stata autorizzato ad effettuare il rimborso ai mittenti;

4° L'importo dei vaglia che nel mese stesso, a senso dell'art. XX, le siano stati indicati come perenti e non pagati.

Il risultato finale, rappresentante il saldo dovuto all'Amministrazione debitrice, sarà lasciato in lire e centesimi, come dovrà ottenersi, se quella tale Amministrazione sarà quella della colonia della Nuova Galles del Sud. Se questa fosse invece creditrice, l'importo del saldo sarà convertito in moneta inglese al tasso di lire italiane 25 e centesimi 20 per una sterlina.

Art. XXIV.

Il conto generale di cui nel precedente articolo sarà redatto su modello simile all'allegato *D*, ed in doppio esemplare.

Quindi i due esemplari di ciascuno di tali conti saranno spediti dall'Amministrazione centrale italiana all'Amministraziane centrale della Nuova Galles del Sud per l'approvazione, previo esame.

Riconosciutili in regola, l'Amministrazione della Nuova Galles del Sud ne tratterrà per sè un esemplare, e rimanderà l'altro all'Amministrazione italiana debitamente accettato. Qualora non ne sia subito constatata la precisione, i due esemplari saranno ritornati all'Amministrazione italiana con le osservazioni del caso, sicchè possa stabilirsene l'esattezza.

Art. XXV.

L'Amministrazione debitrice per ciascun conto generale dovrà pagarne all'altra il saldo nel più breve tempo possibile.

I saldi dovuti dall'Amministrazione italiana saranno soddisfatti mercè cambiali a vista su Londra, pagabili in oro.

Quelli dovuti dall'Amministrazione della colonia della Nuova Galles del Sud, saranno soddisfatti con cambiali pure a vista, pagabili in oro, e tratte sull'Agente generale per la Nuova Galles del Sud in Londra.

Art. XXVI.

Ogni volta che nell'intervallo della liquidazione dei conti generali mensili, una delle due Amministrazioni si trovi in debito verso l'altra di una somma superiore a lire italiane 25,200, o a sterline 1000,

secondo cioè che il debito sia da parte dell'Amministrazione della Nuova Galles del Sud, o dell'Amministrazione italiana, l'Amministrazione debitrice dovrà inviare a quella creditrice uno o più acconti, nel complesso pei tre quarti del suo debito.

Al pagamento degli acconti sarà provveduto, ove occorra, seguendo le stesse norme stabilite coll'articolo precedente pel pagamento dei saldi.

Art. XXVII.

Il presente accordo sarà posto in esecuzione dal 1° ottobre 1892, e resterà obbligatorio d'anno in anno, finchè un'Amministrazione non avrà notificato all'altra, però un anno prima, la sua intenzione di sospenderne gli effetti.

È tuttavia sempre convenuto, che ciascuna delle due Amministrazioni, in circostanze straordinarie, avrà facoltà di sospendere temporaneamente il servizio, dandone avviso all'altra anche per telegrafo.

Del pari rimane inteso che le disposizioni contenute nel presente Accordo potranno, di comune intelligenza fra le due Amministrazioni essere modificate, quando esse lo giudichino necessario.

Fatto in doppio esemplare e firmato a
Roma, il dì 11 giugno 1891,
Sydney, il 29 marzo 1892.

Per il Ministro delle Poste e dei Telegrafi del Regno d'Italia
Firm.: PASCOLATO

Il Postmaster General della Nuova Galles del Sud
Firm.: JOHN KIDD

Il Numero **361** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Città S. Angelo per l'istituzione in quel luogo di un terzo posto notarile, nonchè le relative deliberazioni dei Consigli provinciale e notarile;

Visto l'art. 4 della legge sul notariato, approvata con Nostro decreto 25 maggio 1879 n. 4900 (serie 2ª);

Veduta la tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvata con Nostro decreto 11 giugno 1882 n. 810 (serie 3ª);

Ritenuto esser dimostrata la necessità della istituzione del posto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un terzo posto di notaro nel comune di Città S. Angelo, distretto notarile di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 giugno 1892.

UMBERTO.

BONACCI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **362** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, *interim* del Tesoro, di concerto col Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Vista la tabella annessa al nostro decreto 12 novembre 1887 n. 5061 (serie 3ª), colla quale veniva ripartita la somma annua di lire 29600, fra le dodici Avvocature erariali del Regno per *spese d'ufficio*;

Vista la legge in data 28 giugno 1892 n. 295, che autorizza l'esercizio provvisorio a tutto dicembre 1892 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, capitolo 66: Avvocature erariali - Spese d'ufficio, per l'esercizio 1892-93, nel quale figura una diminuzione di lire 7700 sul capitolo corrispondente dell'esercizio 1891-92, da imputarsi per lire 2000 alle spese contemplate nella tabella alligata al Nostro decreto sovra citato 13 novembre 1887;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Gli assegni annui per spese d'uffizio delle Avvocature erariali del Regno, sono fissati in lire 27600 e ripartite come segue:

Roma	L. 4000
Cagliari	» 1600
Catania	» 2000
Catanzaro	» 2000
Firenze	» 2100
Genova	» 2000
Milano	» 2000
Napoli	» 3000
Palermo	» 2800
Torino	» 2100
Trani	» 2000
Venezia	» 2000
Totale	L. 27600

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **364** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per **volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Cellamare (Bari), per la sua separazione dalla sezione elettorale di Capurso e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Cellamare ha 109 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cellamare (Bari) è separato dalla sezione elettorale di Capurso, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del primo Collegio di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **365** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per **volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Rodello (Cuneo) per la sua separazione dalla sezione elettorale di Diano d'Alba e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. Decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Rodello ha 111 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rodello (Cuneo) è separato dalla sezione elettorale di Diano d'Alba ed è costituito in sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **366** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per **volontà della Naziono**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Belvedere Langhe (Cuneo) per la sua separazione dalla sezione elettorale di Dogliani e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Belvedere Langhe ha 109 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Belvedere Langhe (Cuneo) è separato dalla sezione elettorale di Dogliani ed è costituito in sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCCLXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per **volontà della Naziono**

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 31 agosto 1891 del Consiglio comunale di S. Giovanni in Marignano con la quale si è stabilito di applicare ai vitelli e alle vitelle, sotto ai tre anni, la tassa di lire 5, per ogni capo, eccedente il massimo fissato per la detta specie dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 22 marzo 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Forlì, che approva quella succitata del comune di S. Giovanni in Marignano;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 12 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di S. Giovanni in Marignano di applicare, nel triennio 1892-94, ai vitelli e alle vitelle, sotto i tre anni, la tassa di lire cinque (L. 5) per ogni capo

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CCCCLXIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 settembre 1891, che accordava al comune di Urbino, di applicare in quell'anno la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire 300;

Vedute le deliberazioni 27 febbraio 1892 di quel Consiglio comunale e 5 maggio successivo della Giunta municipale, colle quali si è stabilito di mantenere lo stesso massimo di tassa anche per l'anno in corso;

Veduta la deliberazione del 9 maggio 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Pesaro, che approva il provvedimento del comune, con la limitazione già stabilita dalla Giunta municipale, al solo anno in corso;

Udito il parere del Consiglio di Stato, che conferma la determinata limitazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al comune di Urbino di mantenere, pel solo anno in corso 1892, la tassa di famiglia col massimo di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CCCCLXIV *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 24 marzo 1892 del Consiglio comunale di Castelnuovo della Daunia, con la quale si è stabilito di applicare a tempo indeterminato il massimo della tassa di famiglia di lire 150, eccedente quello normale fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 25 aprile successivo della Giunta provinciale amministrativa di Foggia, che approva quella succitata del comune di Castelnuovo della Daunia;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 2 del succitato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che il massimo anzidetto sia da ridurre a L. 50, e l'applicazione di esso da restringere al biennio 1892-1893;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al comune di Castelnuovo della Daunia di applicare la tassa di famiglia col limite massimo di lire cinquanta (L. 50) durante il biennio 1892-93.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardagilli:* BONACCI.

Il Numero CCCCLV *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 10 febbraio 1892 del Consiglio comunale di Poggibonsi, con la quale si è stabilito di applicare nel corrente anno la tassa di famiglia, col massimo di lire 137,50, eccedente il massimo ordinario fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 2 marzo successivo della Giunta provinciale amministrativa di Siena, che approva quella succitata del comune di Poggibonsi;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 2° del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Poggibonsi di applicare, nel

corrente anno 1892, la tassa di famiglia col massimo di lire centotrentasette e centesimi cinquanta (L. 137,50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il numero **CCCCLXVI** *(Parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 29 marzo 1892 del R. Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria del comune di Terni, con la quale si è stabilito di applicare nel corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire 350, eccedente il limite straordinario fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 15 aprile 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Perugia, che approva quella succitata del Commissario Regio

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513.

Veduto gli articoli 8 e 9 del dette regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Terni di applicare nel 1892, la tassa di famiglia col massimo di lire trecentocinquanta (L. 350).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* S. M. il Re, *in udienza del 23 luglio 1892, relativa alla proroga dei termini per la ricostituzione del Consiglio comunale di Faeto.*

SIRE!

Col 29 luglio corrente scadono i termini nei quali, ai sensi dell'articolo 268 della legge comunale, dovrebbe aver luogo la ricostituzione del Consiglio comunale di Faeto (Foggia), sciolto con decreto di V. M. in data 14 aprile u. s.

Questo termine però non appare sufficiente per completare l'opera iniziata dal R. Commissario pel riordinamento dei servizi amministrativi.

Infatti, non sono compiuti i lavori di assetto dell'Ufficio e dell'Archivio comunale, di riforma dei regolamenti per l'applicazione delle tasse comunali, di esame del conto consuntivo 1891, solo da poco tempo presentato dal contabile.

Inoltre conviene dare ancora un esatto e concreto indirizzo a pratiche amministrative tuttora in pendenza, allo scopo di evitare litigi che sarebbero di nocumento grave alle finanze del comune.

Per tali motivi apparirebbe indispensabile di prorogare di due altri mesi i poteri del R. Commissario straordinario di Faeto e in tal senso provvedesi col decreto, che il riferente si onora sottoporre all'Augusta firma della M. V.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto 14 aprile ultimo scorso, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Faeto, in provincia di Foggia;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Faeto, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 23 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 386 (serie 4ª);

Ritenuto che nel comune di Maccio è apparsa la cocciniglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Como, presa nella tornata del 7 corrente;

Visto il ministeriale decreto 17 dicembre 1891 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate con ministeriale decreto 17 dicembre 1891 per altri proprietari dei comuni infetti dalla cocciniglia del gelso, appartenenti alla provincia di Como, sono estese ai proprietari di Maccio.

Art. 2. Il sindaco del comune di Maccio notificherà ai suoi amministrati la presente disposizione e ne curerà d'ufficio l'esecuzione, durante il mese di marzo, previa notificazione a mezzo del messo comunale, quando i proprietari non abbiano applicata la cura nei modi stabiliti durante l'inverno ed in ogni caso non più tardi del mese di febbraio.

Art. 3. Al sindaco di Maccio è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al decreto ministeriale 17 dicembre 1891.

Il Prefetto di Como è incaricato di vigilare per la scrupolosa vigilanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 22 luglio 1892.

Per il Ministro: DI SAN GIULIANO.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

Elenco *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella prima quindicina del mese di* **luglio** *1892.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2329	Ditta Poggi & Astengo, a Savona . .	20 febbraio 1892	Etichetta nella quale scorgesi un'àncora a due patte portante un ceppo, al quale figurano applicati quattro cerchi. Dal lato sinistro dell'occhio, che trovasi alla parte superiore dell'asta principale, discende una striscia raffigurante una corda che quasi a forma di *S* s'interseca col ceppo, indi coll'asta e poscia colle due braccia dell'àncora e va a terminare alla parte sinistra. Al disopra dell'àncora trovansi disposte ad arco le parole *Macinazione di zolfi*. Più sotto ed approssimativamente alla metà dell'altezza dell'àncora figura il nome della Ditta *Poggi & Astengo*. Al disotto poi dell'àncora trovasi disposta ad arco la parola *Savona*. Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere il zolfo macinato o sublimato, di sua fabbricazione e commercio, applicandolo sui sacchi, casse e fusti contenenti il detto prodotto, nonchè su pani di zolfo di suo commercio.
2376	Ditta Fascie, Queirolo & C.ia, a Genova.	27 aprile 1892	Etichetta rettangolare, con contorno dorato, avente in alto uno stemma sormontato da una corona marchionale dorata e diviso in due parti. La parte superiore porta tre stelle dorate e nella parte inferiore si vede, a sinistra, due striscie dorate in campo *bleu* e a destra, una torre dorata in campo rosso e un giglio di detto colore in campo dorato. Detto stemma è contornato da fronde d'alloro e porta sotto di sè la scritta *Montespertoli*. Nel centro, traversalmente, in colori rosso e *bleu* si legge: *Olio d'oliva vergine, extrafino, garantito puro di Lucca*. Al basso in un circolo dorato vi sono due torri, aventi fra esse un leone rampante che afferra le iniziali intrecciate *R. B. H* e sotto le stesse, la scritta: *Marca Registrata*. In una striscia dorata si legge in caratteri *bleu* e rosso: *Unicos Introductores, Fascie, Queirolo & C.ia — Buenos-Ayres*. Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere olio di oliva del suo commercio, applicandolo su latte che contengono il detto prodotto.
2399	Ditta L. Ciancolini, a Firenze	7 giugno 1892	Etichetta consistente in un giglio fiorentino sormontato da una stella raggiante; sotto il giglio si trovano due delfini; sopra al detto emblema sta scritto in corsivo: *Ditta L. Ciancolini*, di fianco a sinistra *Officina Meccanica*, a destra *Trombaio Fontaniere* e sotto *Firenze*. Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere macchine ed apparecchi idraulici di propria fabbricazione o tenuti in deposito, imprimendolo in nero od in colori, o in rilievo su lastre metalliche.

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2403	Bibaut J., a Parigi	17 giugno 1892	Etichetta rettangolare impressa in nero su fondo bianco. Nel mezzo di tale etichetta è raffigurata una cartolina coll'angolo inferiore sinistro ripiegato, in mezzo alla quale, in un ovale, vedesi un paesaggio con un grande palazzo. Immediatamente al disopra di detta cartolina leggonsi le parole *Liqueur Digestive aux Sels Naturels de Vichy*. Più sopra a grandi caratteri di fantasia, leggesi la parola *Vichy*. Al disotto della cartolina scorgesi un ramo di lauro che sostiene un piccolo stendardo, sul quale leggonsi le parole *Dépôt Général — Bibaut — Vichy*. Nell'angolo sinistro inferiore dell'etichetta scorgesi lo stemma della città di Vichy. Infine una striscia di garentia su cui sono scritte le parole *Vichy-Liqueur* e un'impronta circolare colle stesse parole. Questo marchio, già legalmente usato in Francia dal richiedente per contraddistinguere il liquore Vichy-Liqueur, di sua fabbricazione, applicandolo sulle bottiglie che lo contengono, sarà dal medesimo adoperato in Italia allo stesso scopo e nello stesso modo.
2404	Ditta Poure O' Kelley & C.ie, à Boulogne s/Mer (Francia).	17 id. »	Etichetta rettangolare oblunga a molti colori, rappresentante un paesaggio colla veduta del Golfo di Napoli e del Vesuvio. A sinistra dell'etichetta scorgonsi tre animali in atto di pascere e a destra un contadino e una contadina in costume napoletano appoggiati ad alcune roccie, dietro le quali vengono due colonne e degli alberi. Sul lato sinistro dell'etichetta scorgesi l'effige di S. M. il Re Umberto I° recinta a guisa di medaglione, da un ramo di quercia ed uno di lauro. Nell'alto dell'etichetta leggonsi le parole *Penna Umberto N.° 843*. Nel basso dell'etichetta leggonsi le parole *Blanzy Poure & C. — Boulogne s. Mer.* Questo marchio, già legalmente usato in Francia dalla Ditta richiedente, per contraddistinguere una speciale qualità di penne metalliche di propria fabbricazione, applicandolo in qualsiasi colore e dimensione sulle scatole che contengono il prodotto, sarà dalla medesima usato in Italia allo stesso scopo e nello stesso modo.
2406	Devoto Carlo Giuseppe fu Gio. Battista, a Genova.	20 id. »	Etichetta rettangolare costituita in alto da un nastro color d'oro, in campo giallo, che esce da un *O* in nero circondato da rami di fiori su cui è scritto *Olio d'Oliva*. Al disotto la parola *Sopraffino* pure in nero colla *S* color d'oro. Seguono poi le parole *Riviera Ponente* in nero e disposte ad arco. In basso all'etichetta e fra mezzo a rami di fiori in campo d'oro leggesi la scritta *Carlo Gius.e Devoto — Genova — Italy*, il tutto scritto in nero. Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere l'olio di oliva del suo commercio, applicandolo sopra casse di latta contenenti il detto prodotto.
2411	Hück Edouard, a Parigi	30 id. »	Etichetta composta di due rettangoli; quello superiore contornato da fregio con internamente le seguenti iscrizioni: *All persons are cautonied against the manufacture of this article. Patent rights will be fully protected — La fabrication de cet article est interdite à tout le mond. Les privilèges du brevet seront rigoureusement protégés.* L'altro rettangolo è suddiviso in 24 caselle attraversate in senso orizzontale dalle iscrizioni *The De Long Hook and Eye n.° 2, Emploi facil sûr et durable — Pa-*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			tented Oct. I, 1889 — United States and foreing countries. In calce si legge: *Cette carte est déposée.* Questo marchio, già legalmente usato in Francia dal richiedente per contraddistinguere una forma speciale di uncini di propria fabbricazione, applicandolo in vari colori e grandezze sui medesimi, sarà nello stesso modo e allo stesso scopo adoperato in Italia.
2308	Figli di Luzio Crastan & C., a Pontedera (Pisa).	14 gennaio 1892	Etichetta a forma rettangolare senza contorno, con fondo generale rosso. In alto leggesi, in caratteri gotici, *Vero Caffè Crastan.* Al di sotto uno scudo colle iniziali *F. L. C.* intrecciate, sormontato dalle parole *Marca depositata.* Lateralmente allo scudo, tanto a destra quanto a sinistra, leggesi la scritta: *Figli di Luzio Crastan & C. — Pontedera* — e si vedono due vignette rappresentanti due stabilimenti industriali. Fra le due vignette e sotto allo scudo vedesi il *fac-simile* della firma *Figli di Luzio Crastan & C.,* accompagnata dalle parole *depositata.* Al di sotto di tutte le dette iscrizioni e figure, l'iscrizione in caratteri distinti: *Figli di Luzio Crastan & C., — Pontedera* su due linee. Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere il caffè di cicoria formante oggetto di sua fabbricazione e commercio, riproducendolo su carta per rivestire i pacchetti cilindrici, contenenti il detto prodotto, nonchè adoperandolo sopra manifesti, cartelli od altro, usati nel commercio dello stesso prodotto.
2322	Rosazza Linda del fu Giuseppe, vedova di Luigi Branca, a Milano.	15 febbraio 1892	Etichetta rettangolare alta cm. 11 e larga cm. 13,50, contornata da una grossa linea nera e da una piccola con dei piccoli triangoli. Sul fondo bianco dell'etichetta in color rosa vi sono dei piccoli rombi entro i quali si legge: *Fernet Ved^{va} di Luigi Branca — Milano* In alto dell'etichetta si legge a grossi caratteri *Fernet Ved. di Luigi Branca* e più sotto *Brevettato dal Regio Governo* Sotto queste parole e fra due lineette si legge la scritta *Stabilimento per la fabbricazione — Milano — Via Lazzaro Palazzi n. 15 — Milano.* Indi la scritta che comincia colle parole *Liquore raccomandato . . . .* e finisce colle parole *portante la stessa firma.* In senso trasversale si vede il *fac-simile* della firma *Vedova di Luigi Branca.* Segue una piccola etichetta collo stesso *fac simile* della firma ed una capsula timbrata a secco colle parole *Vedova di Luigi Branca — Milano* Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere il Fernet di propria fabbricazione, applicandolo sulle bottiglie che lo contengono.
2388	Oriani Luigi, a Milano	24 maggio 1892	Timbro in legno rappresentante lo stemma Giglio e le parole *Sapone Salutare — Luigi Oriani — Milano.* Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere il sapone formante oggetto del suo commercio, imprimendolo con timbro in legno sui pani del detto prodotto.

Roma, addì 16 luglio 1892.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di giugno 1892.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per influenza, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi dieci anni dall' ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune. Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, perchè non è possibile tener dietro alle variazioni che avvengono continuamente nella popolazione avventizia delle singole città, per fatto di lavori edilizi o di altre opere pubbliche che possono determinare un aumento temporaneo nel numero di operai e di braccianti, i quali restano nel comune finchè vi trovano occupazione ma non si fanno inscrivere nel registro della popolazione.

Per conseguenza le cifre di popolazione pubblicate in questo bollettino non danno conto degli aumenti occasionali verificatisi dopo il 1881 per affluenza di operai o braccianti avventizi, e neanche delle diminuzioni che possono essere sopravvenute per sospensione di grandi opere pubbliche.

La cifra della popolazione al 31 dicembre 1891 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione presente con dimora stabile nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

4° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

5° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

6° Guarnigione al 31 dicembre 1891, secondo lo stato inviato dall'autorità militare.

7° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

8° Popolazione al 31 dicembre 1890 $(1+2+4+6+7-3-5)$.

Trattandosi di cifre approssimative, si sono indicate in cifra tonda soltanto le migliaia.

Complessivamente i 69 comuni capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano 4,509,159 abitanti, ne contavano 5,281,000 al 31 dicembre 1891.

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupposa e bronco polmonite	Tisi polmonare e tubercolosi disseminata e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Alessandria	75000	21	146	7	107	12	1	—	—	1	—	—	—	—	—	10	20	10
Cuneo	29000	10	72	4	62	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	4	6	16
Novara	40000	7	107	2	67	29	—	—	—	2	—	2	—	2	—	4	9	9
Torino	329000	138	640	48	510	57	—	3	—	10	7	8	—	—	2	63	84	74
Genova	210000	132	428	26	345	18	6	4	1	2	1	1	—	—	2	44	51	32
Porto Maurizio	7400	3	16	—	13	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
Bergamo	(1) 42000	16	113	2	68	21	—	—	1	3	—	1	—	—	—	7	10	10
Brescia	67000	19	149	12	142	47	—	1	5	—	3	2	—	—	1	12	34	22
Como *	35000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	38000	17	87	4	57	32	—	1	2	—	1	1	—	—	—	5	14	6
Mantova	30000	16	62	2	69	27	—	—	1	—	—	2	—	—	1	3	12	8
Milano *	425000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	38000	13	75	8	62	26	—	2	2	—	—	1	—	—	—	13	7	8
Sondrio	8000	1	20	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(1) Questo comune non ha potuto indicare il numero degli immigrati nè quello degli emigrati dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1891; la popolazione, a quest'ultima data si è dovuta calcolare supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite cruposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	18000	3	31	2	19	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	7
Padova *	(1) 79000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11000	9	17	2	13	6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	4
Treviso	34000	11	80	5	40	11	—	—	—	—	2	1	—	—	—	7	11	1
Udine	36000	8	99	—	43	24	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	8	3
Venezia	159000	68	384	15	240	30	—	—	1	1	—	7	—	—	—	9	37	31
Verona *	73000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	40000	21	86	—	69	19	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	14	6
Bologna	147000	81	282	20	231	27	—	8	1	6	13	1	—	—	—	24	38	15
Ferrara*	85000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forlì	44000	18	116	5	56	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	9	8	4
Modena	65000	35	133	6	117	8	—	3	—	—	6	3	—	—	—	15	15	16
Parma	52000	13	112	5	101	26	—	—	9	—	—	3	—	—	1	10	23	6
Piacenza *	37000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ravenna	65000	40	120	3	78		—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	9	1
Reggio Emilia	56000	18	162	5	102	29	—	1	—	—	4	2	—	1	—	9	16	11
Arezzo *	43000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	190000	147	359	12	295	40	—	6	1	4	1	5	—	—	1	37	44	18
Grosseto	8700	2	7	1	14	4	—	—	—	—	—	2	—	4	—	6	—	1
Livorno	106000	61	222	7	161	2	—	—	—	7	—	1	—	—	2	2	35	10
Lucca *	76000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massa e Carrara	23000	11	95	8	47	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	2	4	10
Pisa	61000	27	142	9	65	19	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	14	7
Siena	29000	21	42	4	43	25	—	—	1	1	—	1	—	—	1	7	13	4
Ancona	55000	21	110	5	74	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	4	13	5
Ascoli Piceno *	29000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	23000	5	41	2	27	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	6	3
Pesaro e Urbino	24000	14	51	1	45	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	3	4	7
Perugia	55000	45	116	4	87	11	—	—	1	2	—	—	1	—	—	7	12	4
Roma	436000	236	835	46	574	117	1	4	3	12	1	11	—	6	1	55	128	68
Aquila degli Abruzzi*	(1) 20500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	17000	7	36	3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	6
Chieti *	25000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo *	23000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	26000	11	86	4	35	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	9
Benevento *	26000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caserta	36000	18	108	11	76	—	—	—	2	2	—	2	—	1	—	6	6	23
Napoli	536000	361	1391	89	1006	59	2	2	3	12	1	6	2	1	2	3	115	216
Salerno	39000	21	163	10	107	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	7	8	32
Bari delle Puglie *	72000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foggia	44000	24	102	10	98	9	—	—	—	—	—	—	2	5	—	11	8	30
Lecce*	29000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Potenza	21000	15	32	4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6
Catanzaro	30000	22	87	6	65	—	—	1	1	—	—	—	1	3	—	4	2	11
Cosenza *	20000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio di Calabria	44000	29	120	10	85	24	—	3	—	1	—	2	—	2	—	8	5	14
Caltanissetta *	(1) 35000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania *	112000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	24000	15	52	6	36	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	3	4
Messina *	142000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	272000	164	663	28	443		—	4	—	3	—	1	—	2	—	21	48	94
Siracusa	27500	15	79	—	53	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	10	15
Trapani *	45000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	42000	33	81	6	67	9	—	8	1	1	—	2	—	2	—	5	7	8
Sassari	(1) 40000	37	68	2	61	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	1	6	10

Roma, addì 27 luglio 1892.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.
(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.
(1) Questo comune non ha indicato il numero degli immigrati nè quello degli emigrati dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1891; la cifra di popolazione è stata calcolata supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

MONTE DELLE PENSIONI per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti nella sua adunanza del 23 luglio 1892, colla ripresa di quelle già conferite nelle adunanze anteriori.

N. d'ordine progressivo delle Pensioni	N. d'ordine progressivo delle Indennità	INSEGNANTI – Cognome, nome e paternità	Sede dell'ultimo insegnamento – comuni	Sede dell'ultimo insegnamento – provincie	Natura degli assegni conferiti – pensioni annue	Natura degli assegni conferiti – indennità per una volta tanto
697	154	Complesso delle pensioni e delle indennità conferite nelle adunanze anteriori . . . . L.			189,393 56	134,304 28
		Pensioni e indennità conferite nell'adunanza del 23 luglio 1892				
698	»	Carrara Allucio Ettore Romualdo fu Giovanni . . .	Incisa Valdarno	Firenze	184 97	—
699	»	Amedeo Giuseppe fu Domenico	Guinzane d'Alba	Cuneo	275 »	—
700	»	Masini Pietro Adamo fu Antonio	Galliate	Novara	581 22	—
701	»	Bizzarri Luigi fu Giovanni	Caravaggio	Bergamo	354 27	—
702	»	Bovone Pietro Alessandro Angelo fu Giov. Antonio . .	Novi Ligure	Alessandria	160 76	—
703	»	Caroti Angiolo fu Sebastiano	Pistoia	Firenze	272 05	—
704	»	Bernardi Giorgio fu Giov. Battista	Baldichieri	Alessandria	390 79	—
705	»	Andreani Benigni Fortunato fu Adriano	Civitanova	Macerata	146 37	—
706	»	Scoppetta Giuseppe fu Domenico	Conzano	Alessandria	132 03	—
707	»	Bergoglio o Bergolio Gaetano Luigi Fortunato fu Lodovico.	Villamiroglio	Id.	348 30	—
708	»	Patola Maria Lucia Caterina fu Francesco	Valduggia	Novara	287 24	—
709	»	Civalleri o Civallero Maria Margherita fu Michele . .	Roburent	Cuneo	352 57	—
710	»	Vecchietti in Ferrari Teresa fu Giuseppe	Gropparello	Piacenza	111 34	—
711	»	Berneri Caterina fu Pietro	Corteno	Brescia	108 67	—
712	»	Ruffinoni Vittore fu Giuseppe	Barzio	Como	133 47	—
713	»	Verga Luigi fu Giov. Antonio	Cermenate	Id.	302 84	—
714	»	Rossoni Giov. Battista fu Antonio	Brignano d'Adda	Bergamo	88 31	—
»	155	Balestra Michele fu Venanzio	Longiano	Forlì	—	833 33
»	156	Vono Francesco fu Vincenzo	Pisoniano	Roma	—	933 33
»	157	Eredi Bisceglia o Dibisceglia Luisa fu Teodosio . . .	Cerignola	Foggia	—	1000 »
»	158	Arnaudo Maria fu Antonio	Aisone	Cuneo	—	684 44
»	159	Ricci Maria Clementina fu Pasquale	Capaccio	Salerno	—	1333 33
»	160	Pruneri Pedretti Lucia fu Giuseppe	Grosio	Sondrio	—	1050 »
		Totale . . . . . L.			193,623 76	140,138 71

Roma, addì 25 luglio 1892.

Il Direttore generale del Debito Pubblico
Amministratore del Monte
NOVELLI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorso di cavalle e puledre destinate alla riproduzione, tenutosi in Foggia nel maggio 1892.

Elenco dei premi conferiti dalla Commissione giudicatrice

CLASSE I.

Puledre nate nel 1889, della taglia di metri 1,48 in su, coperte da un cavallo stallone o destinate alla riproduzione.

1° Premio L. 400

Marina, proprietario Carlo Del Sordo.

2° Premio L. 300

Annita, proprietario marchese Antonio Cappelli.

3° Premio L. 150

Fantasia, proprietario Ernesto Fortunato.

Premio di L. 100 della Camera di Commercio

Emma, proprietario Domenico Palmieri.

CLASSE II.

Puledre nate nel 1879, della taglia inferiore a metri 1,48, coperte da un cavallo stallone o destinate alla riproduzione.

1° Premio L. 300

Ardita, proprietario Michele Palmieri.

2° Premio L. 200

Venosa, proprietario Ernesto Fortunato.

CLASSE III.

Cavalle nate nel 1888, della taglia di metri 1,52 in su, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone.

1° Premio L. 500

Vaguardia, proprietario cav. Raffaele Nannarone.

2° Premio L. 400

Adalgonda, proprietario marchese Antonio Cappelli.

2° Premio L. 400

Armida, proprietario Riccardo Ceci.

3° Premio L. 200

Gazzella, proprietario Carlo del Sordo.

3° Premio L. 200

Lanterna, proprietario Ernesto Fortunato.

Premio di L. 200 della Camera di Commercio accumulato con quello d'incoraggiamento

Lorva, proprietario Francesco Paolo Ziccari.

CLASSE IV.

Cavalle nate nel 1888, della taglia di metri 1,42 a metri 1,52 che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone.

1° Premio L. 400

Brancd Cappella, proprietario Carlo Del Sordo.

2° Premio L. 250

Aspasia, proprietario cav. Raffaele Nannarone.

3° Premio L. 150

Ida, proprietario comm. Giuseppe Calcagno.

Premio di L. 100 della Camera di Commercio

Venezia, proprietario Raffaele Gentile.

CLASSE V.

Cavalle nate nel 1887 o prima, della taglia di metri 1.52 in su, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone:

1° Premio L. 500

Adalisca, proprietario cav. Raffaele Nannarone.

2° Premio L. 400

Amadora, proprietario marchese Antonio Cappelli.

2° Premio L. 400

Palmira, proprietario Carlo del Sordo.

3° Premio L. 250

Palma, proprietario Ernesto Fortunato.

3° Premio L. 250

Larva, proprietario Riccardo Ceci.

3° Premio L. 100

Black, proprietario Michele Palieri.

Premio di L. 100 della Camera di commercio

Ingrata, proprietario Orazio Giuliani.

Premio di L. 100 della Camera di commercio

Bravo, proprietario Francesco Paolo Ziccari.

CLASSE VI.

Cavalle nate nel 1887 o prima, della taglia di metri 1.42 a metri 1.52, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone:

1° Premio L. 400

Gemma, proprietario Riccardo Ceci.

2° Premio L. 200

Italia, proprietario cav. Raffaele Nannarone.

2° Premio L. 300

Bolena, proprietario marchese Antonio Cappelli.

3° Premio L. 200

Frine, proprietario Ernesto Fortunato.

3° Premio L. 200

Principessa, proprietario Luigi Leone.

Premio di L. 100 della Camera di commercio

Linda, proprietario Gaetano De Mita.

Premi d'incoraggiamento

Schiavoni Giuseppe, lire 150.
Calcagno comm. Giuseqpe, lire 100.
Giuliani Orazio, lire 100.
Ara cav. Alberto, lire 100.
Liuzzi Antonio, lire 100.
De Mita Gaetano, lire 100.
Napolitani Giovanni, lire 50.
Tizzani Tommaso, lire 50.

Concorso di cavalle e puledre destinate alla riproduzione, tenutosi in Reggio Emilia nel maggio 1892.

Elenco dei premi conferiti dalla Commissione giudicatrice.

CLASSE I.

Puledre nate nel 1889, della taglia di metri 1.48 in su, coperte da un cavallo stallone o destinate alla riproduzione.

1° Premio L. 400

Ardea, proprietario barone Alberto Roggieri.

2° Premio L. 300

Giannetta, proprietario Faustino Simonelli.

3° Premio L. 150

Margherita, proprietario Agostino Ramponi.

CLASSE II.

Puledre nate nel 1889 della taglia inferiore a metri 1.48 coperte da un cavallo stallone o destinate alla riproduzione.

3° Premio L. 100

Vampa, proprietario Beniamino Farneti.

CLASSE III.

Cavalle nate nel 1888, della taglia di metri 1.52 in su, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone.

1° Premio L. 500

Dispera, proprietario marchese Adalberto Pallavicino.

2° Premio L. 400

Volga, proprietario marchese Adalberto Pallavicino.

2° Premio L. 400

Mestizia, proprietario conte Guglielmo Spalletti.

3° Premio L. 200

Balsamina, proprietario Lorenzo Rossi.

3° Premio L. 200

Bianca, proprietario conte Guglielmo Spalletti.

CLASSE IV.

Cavalle nate nel 1888, della taglia di metri 1.42 a metri 1.52 che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone.

3° Premio L 150

Elemma, proprietario dott. Pellegrino Notari.

CLASSE V.

Cavalle nate nel 1887 o prima, della taglia di metri 1 52 in su, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone.

1° Premio L. 600

Silver Ray, proprietario Alfredo Brian.

2° Premio L. 400

Queen, proprietario Alfio Sente.

2° Premio L. 400

Alice, proprietario barone Alberto Roggiori.

2° Premio L. 400

Ebe, proprietario Giuseppe Riva.

3° Premio L. 250

Sibilla, proprietario barone Alberto Roggieri.

3° Premio L. 250

Eridania, proprietario barone Alberto Roggieri.

3° Premio L. 250

Elsa, proprietario Antonio Vicini.

3° Premio L. 250

Aquila, proprietari Fratelli Boni.

3° Premio L. 150

Lia, proprietario conte Guglielmo Spalletti.

CLASSE VI.

Cavalle nate nel 1887 o prima, della taglia di metri 1.42 a metri 1.52, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone:

1° Premio L. 400

Stellina, proprietario Giuseppe Riva.

2° Premio L. 300

Emma, proprietario barone Alberto Roggieri.

3° Premio L 200

Morina, proprietario Calisto Gandolfi.

CLASSE VII.

Cavalle di puro sangue inglese, nate nel 1889 o prima, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone:

1° Premio L. 600

Mammuccia, proprietario conte Denis Talon.

2° Premio L. 450

Tristezza, proprietario conte Denis Talon.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso
a num. 4 posti di referendario presso il Consiglio di Stato

È aperto un concorso ai primi quattro posti di referendario di 2ª classe presso il Consiglio di Stato che si renderanno vacanti. Il concorso è retto dalle norme stabilite col R. decreto 7 luglio 1892 n. 370.

Al concorso saranno ammessi tutti gli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e dei due rami del Parlamento, che appartengano a carriere per le quali si richiede la laurea in giurisprudenza e che all'atto della domanda abbiano stipendio non inferiore a lire 3500.

Gli esami scritti saranno dati al Ministero dell'interno; comincieranno il giorno 15 novembre e proseguiranno nell'ordine e nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Essi saranno fatti in sette giorni e non potranno durare più di otto ore per giorno. In ciascun giorno sarà dagli aspiranti svolta una tesi.

I candidati i quali avranno superate le prove per iscritto saranno invitati a presentarsi a sostenere l'esame orale, che non potrà avere durata minore di un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate per mezzo dei signori prefetti, e non altrimenti, non più tardi del 31 agosto prossimo, e non sarà tenuto conto di quelle che fossero presentate dopo tale termine.

Alle istanze degli impiegati che non appartengono all'Amministrazione dell'interno, dovranno essere uniti i documenti indicati qui appresso:

a) Copia del decreto di nomina al grado e alla classe attuale;
b) Diploma originale di laurea in legge.

Tanto la domanda, quanto i documenti tutti che i candidati credessero di unirvi, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro il mese di settembre sarà notificato a tutti i concorrenti, per mezzo dei signori prefetti, l'esito della loro domanda.

Giusta il disposto del R. decreto 7 luglio 1892, sopra indicato, gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente

PROGRAMMA.

Prove scritte:

1. Diritto civile e procedura civile;
2. Diritto romano;
3. Diritto commerciale;
4. Diritto e procedura penale;
5. Diritto costituzionale e amministrativo;
6. Diritto pubblico e privato internazionale;
7. Scienza della finanza.

Prove orali:

1. Storia d'Italia;
2. Economia politica;
3. Legislazione positiva del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1892.

Il Ministro
GIOLITTI.

N 23085 - 4ª Divisione

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 29 luglio 1879 n. 5002, colla quale venne prescritta la costruzione delle linee ferroviarie di complemento, fra le quali nella tabella A, venne compresa quella di Roma-Solmona;

Veduto il decreto prefettizio 25 aprile 1891 n. 1619, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti, in data 29 gennaio 1892 coi numeri 20169 al 20184, constatante l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, in-

scrito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Roviano, notificato ai proprietari interessati, all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello Stato degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roviano provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 30 giugno 1892.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il Segretario: TORRONI.

ELENCO DESCRITTIVO
degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1. Massimo Don Camillo fu Camillo, anche come amministratore dei beni dei suoi figli e la Ecc.ma signora Principessa Lucchesi Palli fu Ettore, sua consorte, domiciliati a Roma.

Terreno seminativo nudo in costa, voc. Coste o Spiaggia, alla mappa n. 2161, conf. strada di Riofreddo, Tirotante Luigi, Todini Vincenzo e lo stesso proprieterio.

Superficie in m.q. da occuparsi 570,75.

Indennità stabilita L. 40,06.

2. Crialese Giuseppe fu Felice, domiciliato a Roviano

Terreno seminativo nudo in costa voc. Fonte delle Maghette, alla mappa n. 2131, conf. Corti Pasquali, Crialese Bernardino, Crialese Giuseppe, Parisi Giuseppe.

Superficie in m.q. da occuparsi 949,45.

Indennità stabilita L. 53,64

3. Folgori Filippo fu Luigi ed Antonio, domiciliati a Roviano.

Terreno seminativo nudo in costa, in voc. Miano, alla mappa n. 2116, conf. Parisi Giuseppe da 3 lati, e Parisi Domenica.

Superficie in m q. da occuparsi 272,87.

Indennità stabilita L. 15,42.

4. Parisi Domenico, Giovanni, Eleuterio e Francesco fu Giovanni Battista.

Terreno seminativo nudo in costa, voc. Valle Miano, alla mappa n. 2113, conf. Parisi Giuseppe da 2 lati e comune di Roviano.

Superficie in m. q. da occuparsi 374,30

Indennità stabilita L. 21,14.

5. Maturi Salvatore fu Angelo, domiciliato a Roviano

Terreno seminativo con quercia, voc. Grottone, alla mappa numero 2106, conf. Tacchia Giovanni Angelo. Fosso delle Valli e Crialese Bernardino.

Superficie in m q. da occuparsi 36.22.

Indennità stabilita L. 2,04.

6. Tacchia Giovanni fu Pietro, domiciliato a Roviano.

Terreno seminativo olivato, voc. Grottone, alla mappa n. 2091, conf strada del Grottone, Battista Michele, Aleandri Giuseppe e Maturi Salvatore.

Superficie in m.q. da occuparsi 247,76.

Indennità stabilita L. 59,65.

7. Battisti Michele fu Angelo, domiciliato a Roviano

Terreno seminativo olivato, voc. Grottone, alla mappa n. 2092, conf. strada del Grottone, Tacchia Luigi ed Alessandri Giuseppe.

Superficie in m.q. da occuparsi 234,72.

Indennità stabilita L. 56,51.

8. Aleandri Giuseppe fu Luigi, domiciliato a Roviano.

Terreno seminativo nudo, voc. Li Valli, alla mappa num. 2090, confin. Battisti Michele, Macchia Luigi, fosso delle Valli e Di Pietro Luigi.

Superficie in m.q. da occuparsi 580,48.

Indennità stabilita L. 40,50.

9. Iacobelli Francesca fu Giovanni in Crialese Ignazio fu Francesca, domiciliato a Roviano.

Terreno seminativo voc. Valle Rovianello, alla mappa n. 2085, conf. Bruni Giovanni, strada del Grottone, Innocenzi Domenico e fosso della Valle.

Superficie in m.q. da occuparsi 106,75.

Indennità stabilita L. 13,49.

10. Innocenzi Domenico fu Angelo, domiciliato a Roviano.

Terreno seminativo olivato, voc. Grottone, alla mappa n. 2094, conf. strada del Grottone, Folgori Antonio, Alessandri Giuseppe e Tacchia Luigi.

Superficie in m.q. da occuparsi 117,37.

Indennità stabilita L. 8,26.

11. Bruni Giovanni fu Bernardino, anche come erede della sua sorella Regina, domiciliato a Roviano.

Terreno seminativo nudo, voc. Valli, alla mappa n. 3204, conf. Fosso della Valle, Iacobelli Francesca, Tarquini Maria, Innocenzi Benedetto e Folgori Antonio.

Superficie in m.q. da occuparsi 297.

Indennità stabilita L. 37,31.

12. Gerardi Teresa fu Tommaso ved. Fagiuoli Arcangelo, madre ad erede della sua sorella Regina, domiciliata a Roviano.

Terreno seminativo alberato vitato, voc. Fonte Maggiore, alla mappa n. 3298, conf. strada da Rovianello a Roviano, Folgori Filomena e Tacchia Domenica.

Superficie in m.q. da occuparsi 24.

Indennità stabilita L. 25,46.

13. Folgori Bernardino fu Giuseppe in Scacchi Giovanni fu Antonio, domiciliato a Roviano.

Terreno seminativo olivato adacquativo, voc. Fonte Maggiore, alla mappa n 1983, conf. Brancazzi Filomena, fosso del Boschetto, Tacchia Domenica.

Superficie in m.q. da occuparsi 183,27.

Indennità stabilita L. 116,23.

14. Tacchia Benedetto e Vincenza fu Domenico, domiciliati a Roviano.

Terreno seminativo olivato, voc. Fonte Maggiore, alla mappa n. 3297, confinanti Folgori Antonio, fosso del Beschetto e Tacchia Francesco.

Superficie in m.q. da occuparsi 64,25.

Indennità stabilita L. 89,68.

15. Pietrosanti Rosa fu Bernardino in Crialesi Giovanni fu Antonio, domiciliato a Roviano.

Terreno seminativo alberato vitato con olivi, voc. Fonte Maggiore, alla mappa nn. 1981, 1980, conf. fosso del Boschetto, strada Fonte Maggiore, Scacchi Giuseppe e stradello del Ponte Faro.

Superficie in m.q. da occuparsi 638,84.

Indennità stabilita L. 308,20.

16. Pietrosant. Dorotea fu Bernardino in Scacchi Giuseppe, domiciliata in Roviano.

Terreno seminativo con olivi ed alberi da frutto, vocab. Fonte Maggiore, alla mappa n. 1979, conf. Crialese Giovanni, strada Fonte Maggiore, Crialese Francesco e stradella Ponte Ferro.

Superficie in m.q. da occuparsi 146,95.

Indennità stabilita L. 73,83.

Registrato a Tivoli li 4 luglio 1892, vol. 25, fog. 121, numero 7, reg. mod. *gratis*.

IL RICEVITORE.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 27 luglio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3/4 coperto	—	23 6	15 0
Domodossola	3/4 coperto	—	27 0	18 1
Milano	1/2 coperto	—	28 7	17 5
Verona	sereno	—	26 9	20 2
Venezia	3/4 coperto	calmo	25 2	19 8
Torino	coperto	—	25 2	19 7
Alessandria	3/4 coperto	—	28 8	18 4
Parma	sereno	—	27 2	16 6
Modena	sereno	—	26 4	16 5
Genova	1/2 coperto	calmo	25 2	21 0
Forlì	sereno	—	25 2	17 8
Pesaro	sereno	calmo	25 0	14 0
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 5	18 8
Firenze	sereno	—	30 5	17 5
Urbino	sereno	—	24 8	14 8
Ancona	sereno	calmo	25 5	19 6
Livorno	sereno	calmo	27 0	17 5
Perugia	sereno	—	28 4	17 7
Camerino	sereno	—	22 4	14 3
Chieti	sereno	—	22 4	11 4
Aquila	sereno	—	27 0	13 9
Roma	sereno	—	30 2	17 2
Agnone	sereno	—	24 9	13 0
Foggia	sereno	—	28 5	16 0
Bari	sereno	legg. mosso	24 9	17 6
Napoli	sereno	calmo	26 6	19 9
Potenza	sereno	—	23 7	13 0
Lecce	sereno	—	26 1	18 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	27 0	21 6
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 3	21 2
Palermo	sereno	calmo	31 4	15 9
Catania	sereno	calmo	30 5	21 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	sereno	calmo	29 5	20 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 27 luglio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 763 4
Umidità relativa a mezzodì. . . . . = 34
Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.
Cielo a mezzodì . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 29°,7. Minimo = 17°,2.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 27 luglio 1892.

In Europa pressione e 770 mill. al Nord delle Isole Britanniche, a 760 nel Golfo di Guascogna, a 753 a Mosca.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito dovunque, qualche leggero temporale; temperatura poco cambiata.

Stamane: cielo qua e là nuvoloso al Nord, sereno altrove; maestro fresco sulla penisola salentina, venti deboli altrove; barometro intorno a 764 mill. al Nord e Centro, a 763 mill. altrove.

Mare agitato nel Canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli a freschi, specialmente settentrionali; cielo generalmente sereno.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SAN VINCENZO, 26. — Il piroscafo *Po,* della Navigazione generale italiana, ha proseguito ieri pel Plata.

Proveniva da Barcellona e Genova.

ALESSANDRIA, 26. — Il postale *Raffaele Rubatino,* della Società di Navigazione generale italiana, proveniente da Genova e Napoli prosegue oggi per Porto Said, Aden e Bombay.

MILANO, 27. — Verso le ore 5 pom. di ieri, fra Corsico e Trezzano, il Naviglio grande, rotta la spalla di un confluente, asportava un tratto di strada provinciale per circa 10 metri, interrompendo la viabilità, fra i chilometri 9 e 10.

Furono allagati vari ettari di terreno appartenenti ai conti Borromeo, i principi Trivulzio, al visconte di Modrone ed a qualche litabile.

Il sollecito accorrere dei contadini e del brigadiere dei carabinieri valse a riparare provvisoriamente l'argine del Naviglio, scongiurando maggiori danni.

Nessuna disgrazia.

LONDRA, 27. — Corre voce che gli Angera marcino verso Tangeri contro le truppe marocchine, provocando grande panico.

SOFIA, 27. — La sentenza della Corte marziale, nel processo dello assassinio del ministro Belcheff, fu letta iersera.

Essa confermò quella già pronunciata il 19 corr.

L'esecuzione di Milaroff, Alessandro Karaguloff, Popoff e di Tommaso Gheorghieff, ebbe luogo stamane alle 5 nel cortile della prigione di Therna-Djania, ove era stata eretta una grande forca a quattro nodi.

I condannati ricevettero i soccorsi religiosi e dimostrarono coraggio e rassegnazione.

Letta la sentenza davanti al patibolo, Karaguloff gridò: *Viva la Macedonia* e poscia ripetè tre volte il grido di *viva la Bulgaria.*

Assistevano all'esecuzione il comandante della piazza, il procuratore militare, il cancelliere del tribunale, i medici e le autorità di polizia.

I condannati furono informati ieri sera dell'esecuzione.

Le salme dei condannati saranno sepolte nel recinto del cimitero.

PIETROBURGO, 27. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* dichiara che il processo per l'assassinio del ministro bulgaro Beltscheff a Sofia diede occasione a pubblicazioni di parecchi giornali ostili alla Russia.

Si tratta di un puro inganno.

I documenti pubblicati sono falsi.

L'opera dei falsificatori trovò a Sofia l'autorità che la sanzionò.

Quei giornali si burlano dei loro lettori dicendo che esiste un ordine del governo russo, il quale dichiara che il principe Ferdinando è fuori della legge.

Questa ridicola invenzione non meriterebbe alcuna considerazione, se non si trattasse di pene capitali pronunziate in base a documenti così falsificati e del popolo bulgaro assoggettato a tale regime.

WILHELMHAVEN, 27. — L'imperatore Guglielmo è qui arrivato stamane alle ore 8 e passò in rivista l'incrociatore *Sofia.*

CATANIA, 27. — L'eruzione ha ripreso la primiera attività con getto altissimo di lapilli e bombe e di gran quantità di fumo e cenere.

I boati sono diventati di nuovo così frequenti e forti da fare tremare leggermente le imposte.

Le colate superiori di lava sono aumentate specialmente a levante di Monte Gemellaro e a ponente di Monte Grosso.

In basso continua lentamente il progresso delle fronti.

Maggiore è l'avanzarsi del braccio diretto da Guardiola a Serra Pizzuta.

Stamani è cominciata la distribuzione di soccorsi anche a Belpasso sul fondo elargito dal ministro dell'interno.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 27 luglio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti		PREZZI In liquidazione Fine corrente	PREZZI In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 92	—	—		— —	94,55	94,45	— — 1
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	94,15 94,17 1/2	94 16 1/4	94,17		— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			58 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			100 55
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 92	500	500		— —			— — 2
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			428 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			419 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			463 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			487 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			645 — 3
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			516 — 4
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1325 —
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —	1001		— — 5
» » Generale	»	300	300		— —	324 24 1/2 25 27 28	326 27 27 1/2 28	— — 6
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			400 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			30 —
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —	515		— —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 92	500	400		— —	546 547 1/2 547	549	— — 7
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —	861 875		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1130 — 8
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	347 48 1/2 51 51 3/4	346,50	— — 9
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	163 164		— 10
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —			139 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —	229 230		— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	152 152,50 153	158	— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			278 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 luglio 92	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	174,50 175	177 179	— 11
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500		— —			286 12
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			443 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

26 luglio 1892.

Consolidato 5 0/0	L. 94 174
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 92 004
Consolidato 3 0/0, nominale	» 57 812
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale	» 56 507

R. TANLONGO, Presidente

(1) ex £. 2,17 — (2) ex £. 12,50 — (3) ex £. 23,50 — (4) ex £. 12,50 — (5) ex £. 25 — (6) ex £. 7,15 — (7) ex £. 12 — (8) ex £. 12,50 — (9) ex 1890-91 £. 20 — (10) ex £. 5 — (11) ex — £. 6,25 — (12) ex £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	— —	103 42 1/2
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 80
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 02
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques			»
	Vienna-Trieste	90 giorni			
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi ... } 28 Luglio
Prezzi di compensazione ... }
Compensazione ... 29
Liquidazione ... 30

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1892.

Rendita 5 0/0	95 90
» 3 0/0	58 —
Obbl. Beni Eccles.	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	485 —
Az. Fer. Meridionali	670 —
» » Mediterranee	525 —
» » » certif.	515 —
» Banca Nazionale	1330 —
» » Romana	1035 —
» » Gen vers 425)	372 —
» » » » 450)	
Az. Banco di Roma	430 —
» Banca Tiberina	28 —
» » Ind. e Com.	550 —
» » » Certif.	490 —
» Soc. Cred. Mobil.	533 —
» » » Merid.	— —
» » Gas stampigl.	885 —
» » Acqua Marcia st.	1140 —
» » Condot. d'ac.	350 —
» » Gen Illumin.	220 —
» » Tramway Om.	140 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	125 —
» » Immobiliare	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	220 —
» » Navig. Gen. Italiana	290 —
» » Metallurgica Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	179 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm 5 0/0	440 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —

TURINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.